

**FONDAZIONE GAL HASSIN – CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE
ASTRONOMICHE DI ISNELLO**

**DELIBERAZIONE N. 63 DEL 04 GIUGNO 2018
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Oggetto: Revoca in autotutela delle deliberazioni n. 59 e n. 60 del 03. maggio 2018

Oggi, 04 giugno 2018, alle ore 17,00 in Isnello, si è riunito, mediante collegamento Skype per i componenti non presenti in sede, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione GAL Hassin – Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche di Isnello, con la seguente composizione:

Presidente	Giuseppe Mogavero	<i>presente in sede</i>
Consiglieri	Giovanni Battista Valsecchi	<i>in collegamento Skype</i>
	Giuseppina Micela	<i>in collegamento Skype</i>
	Francesco Licata di Baucina	<i>non presente</i>
	Andrea Santangelo	<i>in collegamento Skype</i>
	Francesco Forgione	<i>in collegamento Skype</i>

L'assenza del Dott. Francesco Licata di Baucina è giustificata per i motivi dallo stesso rappresentati.

Svolge funzioni di Segretario la Dott.ssa Sabrina Masiero, dipendente INAF – OAPA con sede di lavoro presso il GAL Hassin di Isnello.

IL PRESIDENTE

comunica che, a seguito delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 59 e n. 60 di data 03 maggio 2018, in data 15 maggio 2018 si sono pubblicati sul sito www.galhassin.it gli avvisi di selezione relativi alle figure:

*un astronomo responsabile area didattica divulgativa
due astronomi area didattica divulgativa
un amministrativo
un tecnico addetto alle strumentazioni (telescopi)
un astronomo informatico
un operaio manutentore,*

con scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione il 25 giugno 2018.

Con nota n. 426/2018 si è data comunicazione, al dott. Stefano Sandrelli, Responsabile Didattica e Divulgazione dell'INAF, dott. Ettore Perozzi, Agenzia Spaziale Italiana, dott. Marco Morelli, Fondazione PARSEC Prato, all'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali, IAPS – INAF, al Responsabile Didattica e divulgazione INAF – Osservatorio Astronomico di Padova, dott.ssa Caterina Boccato, e all'Istituto di Astronomia e Astrofisica dell'Università di Tübingen.

In data 01.06.2018 è pervenuta nota del Revisore dei conti, assunta al protocollo della Fondazione al numero 446 che si allega e fa parte integrante della presente deliberazione, nella quale si evidenzia che le deliberazioni n. 59 e 60 del Consiglio di Amministrazione della Fondazione GAL Hassin, entrambe di data 03.05.2018, non hanno tenuto conto di quanto stabilito in sede di rinnovo del CCNL Federculture: verbale di accordo tra Federculture e le parti sindacali FP CGIL, CISL, UIL FPL, UIL PA, di data 12 maggio 2016 che modifica non solo i minimi tabellari ma anche, in maniera sostanziale, talune parti della disciplina contrattuale e, in particolare l'articolo 19 del CCNL Federculture in merito alle assunzioni a tempo determinato. In sede di rinnovo si è stabilito che il CCNL Federculture ha durata triennale per la parte economica e normativa, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 e scadenza al 31 dicembre 2018.

Le previsioni di cui all'articolo 19 modificato si riportano nel seguito:

Art. 19 Contratto a tempo determinato

Il contratto a tempo determinato è disciplinato dagli artt. 19-29 del D.lgs. n. 81/2015. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 36 mesi.

Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a 12 giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.

La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e aree contrattuali e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i 36 mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e aree contrattuali, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato.

Un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, può essere stipulato presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio.

Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 36 mesi, e, comunque, per un massimo di 5 volte nell'arco di 36 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Il lavoratore non può essere riassunto a tempo determinato prima che siano decorsi 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi.

Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al 10° giorno successivo e al 40% per ciascun giorno ulteriore.

Il rapporto di lavoro non può continuare oltre il 30° giorno in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi, ovvero oltre il 50° giorno negli altri casi.

Non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel

caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione.

Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.

Sono, in ogni caso, esenti dal limite i contratti a tempo determinato conclusi per sostituzione di lavoratori assenti o per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi nonché quello conclusi tra istituti della cultura di appartenenza statale ovvero enti, pubblici e privati derivanti da trasformazione di precedenti enti pubblici, vigilati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad esclusione delle fondazioni di produzione musicale di cui al D.lgs. 29 giugno 1996, n. 367, e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di interesse culturale.

Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

Per le lavoratrici, il congedo di maternità di cui al capo III del D.lgs. n. 151/2001, e successive modificazioni, usufruito nell'esecuzione di un contratto a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il detto diritto di precedenza. Alle medesime lavoratrici è, altresì, riconosciuto, alle stesse condizioni, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.

Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato.

Ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, si tiene conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi 2 anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.

Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, anche tramite pubblicazione su sito internet aziendale.

Per quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa legale vigente.

Il Revisore dei conti dott. Francesco Catanzaro fa presente che l'assunzione a tempo determinato per tutte le figure non sia praticabile e, pertanto, sollecita la revoca immediata degli atti deliberativi di cui sopra in autotutela e a provvedere a nuove deliberazioni da assumere nel rispetto delle disposizioni normative già rappresentate.

Il Presidente, alla luce della nota del Revisore dei Conti, nel richiamare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 59 ad oggetto "Dotazione organica del GAL Hassin. Modifica deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 54 del 28 marzo 2018. Programmazione delle assunzioni" e la n. 60 ad oggetto: "Esame e approvazione avvisi di selezione per la copertura dei posti di pianta organica", entrambe del 03.05.2018, evidenzia la necessità di riconsiderare le previsioni dei contratti a tempo determinato riconducendo il tutto nei limiti fissati dal vigente CCNL Federculture.

A tal fine propone la revoca in autotutela delle deliberazioni n. 59 e n. 60 di data 03 maggio 2018 e invita il Consiglio di amministrazione a rideterminarsi in merito alla dotazione organica, al programma delle assunzioni e agli avvisi di selezione e di darne comunicazione nel sito istituzionale www.galhassin.it.

Il Consiglio di Amministrazione

Dopo ampia discussione nel merito di quanto rappresentato dal Presidente, ne condivide la proposta e, con effetto immediato,

1. revoca in autotutela le proprie deliberazioni n. 59 e 60 del 03 maggio 2018;
2. incarica il Presidente di darne comunicazione sul sito istituzionale www.galhassin.it.

Letto, firmato e sottoscritto

Il Segretario
Dott.ssa Sabrina Masiero

Il Presidente
Dott. Giuseppe Mogavero